

Chiarimenti in merito all'applicazione di talune disposizioni della deliberazione 585/2012/R/IDR, della deliberazione 88/2013/R/IDR e della determina 2/2012 TQI

1. Applicazione del comma 12.2 dell'allegato A alla deliberazione 585/2012/R/IDR con riferimento ai contributi di allacciamento

Il comma in oggetto afferma che, per le immobilizzazioni fino al 2011, i contributi di allacciamento vanno considerati come contributi a fondo perduto, versati da privati, “[...] qualora non già portati in detrazione dei costi ammessi nella tariffa applicata agli utenti del SII”. Inoltre, il comma 7.1 del medesimo allegato stabilisce che ai fini della valorizzazione delle immobilizzazioni sono considerate “Le immobilizzazioni [...] afferenti al SII ed alle altre attività idriche”.

Le diverse assunzioni adottate per la determinazione delle tariffe negli anni precedenti ed i conseguenti criteri per la valorizzazione del contributo privato a fondo perduto percepito sino al 31 dicembre 2011 sono riportati nel seguente prospetto

<u>Costi assunti a base delle tariffe</u>	<u>Entità del contributo a fondo perduto</u>
	$CFP = \min(IP_{all}; contr_{all})$
	$CFP=0$
	$CFP=contr_{all}$
	$CFP=contr_{all}$

dove:

- $opex_{SII}$ e $capex_{SII}$ sono, rispettivamente, i costi operativi ed i costi delle immobilizzazioni del servizio idrico integrato;
- $opex_{all}$ e $capex_{all}$ sono, rispettivamente, i costi operativi ed i costi capitalizzati di realizzazione degli allacciamenti;
- $tariffa_{SII}$ è la tariffa applicata agli utenti del servizio idrico integrato;
- $contr_{all}$ è il valore dei contributi di allacciamenti;
- CFP è il valore dei contributi a fondo perduto da iscrivere nella stratificazione;
- IP_{all} è il costo di allacciamento capitalizzato.

I suddetti criteri per la valorizzazione dei contributi di allacciamento riscossi fino al 31 dicembre 2011 sono validi qualsiasi sia il criterio di contabilizzazione dei relativi costi di realizzazione degli allacciamenti, vale a dire indipendentemente dal fatto che i costi di realizzazione siano iscritti interamente a conto economico o vengano, in tutto o in parte, capitalizzati.

2. Valorizzazione delle immobilizzazioni di cui al comma 13.5 dell'allegato A alla deliberazione 585/2012/R/IDR con riferimento agli affitti

Il comma in oggetto afferma che, ai fini della determinazione dei costi per l'uso di infrastrutture di terzi, *“Sono incluse le immobilizzazioni di cui il gestore usufruisce in virtù di contratti di locazione [...]”*.

La determina 2/2012 TQI, con riferimento al modulo dei costi operativi (ModCO), prevede che, alla voce “Uso infrastrutture di terzi”, vadano riportati i valori dei corrispettivi pagati ai proprietari per l'uso delle loro infrastrutture attinenti ai servizi idrici. Nello stesso ModCO è riportata la voce “Canoni di affitto immobili non industriali”. Nel FileProprietario, alla sezione “Corrispettivi per l'uso di infrastrutture”, sono riportate le voci “Altri corrispettivi” e “Altro”.

Le diverse indicazioni sopra richiamate vanno interpretate nel modo seguente:

- a) se i soggetti proprietari si configurano come proprietari di infrastrutture essenziali al servizio stesso (ad es. proprietari di impianti di depurazione) o destinatari naturali dei beni demaniali (Enti locali o loro aventi causa), allora i relativi corrispettivi, inclusi i canoni di locazione, devono essere indicati alla voce “Uso infrastrutture di terzi”;
- b) se i soggetti proprietari si configurano come estranei al servizio idrico integrato (ad es. società immobiliari terze, senza interessi nella fornitura del servizio, locatori di immobili non industriali), allora i relativi canoni di locazione vanno riportati alla voce “Canoni di affitto immobili non industriali”.

Entrambi gli importi vanno addebitati anche alla voce “Altro” della sezione “Corrispettivi per l'uso di infrastrutture” del FileProprietario.

3. Applicazione del comma 14.3 dell'allegato A alla deliberazione 585/2012/R/IDR con riferimento alla valorizzazione delle immobilizzazioni di terzi mediante ricostruzione dei mutui contratti

Il comma in oggetto stabilisce che “*Con riferimento ai medesimi proprietari di cui al precedente comma 14.2 [Enti locali, loro aziende speciali e società di capitali a totale partecipazione pubblica], ferma restando la verifica del valore iscritto nei conti patrimoniali, è ammessa la valorizzazione delle immobilizzazioni per un importo pari al valore originario dei mutui contratti ciascun anno per la realizzazione delle infrastrutture del SII e non ancora estinti.*”.

A tal fine si chiarisce che il valore di ciascuna immobilizzazione, ricostruito sulla base del valore originario del mutuo contratto per la sua realizzazione, andrà riportato nella stratificazione in corrispondenza dell'anno in cui è stato contratto il relativo mutuo.

Ai fini della verifica del valore iscritto nei conti patrimoniali del proprietario, il valore originario di ciascun mutuo andrà degradato della quota capitale della rata di rimborso del medesimo mutuo, sino al corrispondente anno di iscrizione nei conti patrimoniali del proprietario. Qualora l'importo così ottenuto fosse minore o uguale al valore iscritto nei conti patrimoniali del proprietario e relativo alle corrispondenti immobilizzazioni attinenti al SII, nella stratificazione andrà riportato il valore originario del mutuo. Qualora l'importo ottenuto degradando il valore originario del mutuo fosse superiore al corrispondente valore iscritto nei conti patrimoniali del proprietario, nella stratificazione andrà un valore riproporzionato in modo tale che, degradato con i medesimi criteri sino al corrispondente anno di iscrizione nei conti patrimoniali del proprietario, risulti pari o inferiore al valore iscritto nei conti patrimoniali del proprietario.

4. Applicazione del comma 34.1 dell'allegato A alla deliberazione 585/2012/R/IDR con riferimento agli oneri locali

La componente tariffaria a copertura degli oneri locali, di cui alla lettera b) del comma in oggetto, che concorre alla determinazione degli altri costi operativi (CO^a_{altri}), si intende inclusiva di eventuali quote aventi natura perequativa, finalizzate all'attuazione di misure a carattere sociale, o aventi natura di finanziamento per la cooperazione internazionale allo sviluppo, nei limiti di quanto deliberato dall'Ente competente in data antecedente all'emanazione della deliberazione 585/2012/R/IDR.

5. Applicazione del comma 37.1 dell'allegato A alla deliberazione 585/2012/R/IDR con riferimento alle gestioni escluse dall'aggiornamento tariffario ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione 585/2012/R/IDR

Qualora più gestori del SII, operanti nel medesimo ATO, di comune accordo e previo assenso dell'Ente d'ambito competente, si avvalessero della facoltà di calcolare ed applicare un unico moltiplicatore tariffario con valenza sull'intero ATO, si chiarisce che, nei casi in cui uno o più di tali gestori ricadessero nelle casistiche di esclusione dall'aggiornamento tariffario, previste dall'articolo 3 della deliberazione 585/2012/R/IDR, il moltiplicatore tariffario unico andrà riproporzionato in base alla seguente formula:

$$g_{medio} = \frac{g_1 * R_1 + R_2}{(R_1 + R_2)}$$

dove:

- \mathcal{G}_{medio} è il moltiplicatore tariffario medio che sarà applicato alle tariffe di tutti i gestori dell'ATO e che tiene in considerazione l'esclusione dall'aggiornamento tariffario di alcune gestioni;
- \mathcal{G}_1 è il coefficiente moltiplicativo applicabile al complesso delle gestioni ammesse all'aggiornamento tariffario, in ottemperanza alla deliberazione 585/2012/R/IDR;
- R_1 , pari a $\left[\sum_u \underline{tarif}_u^{2012} \cdot (\underline{vscal}_u^{2011})^T \right]_1$, è il totale dei ricavi tariffari stimati del complesso delle gestioni ammesse all'aggiornamento tariffario, come comunicato all'Autorità ai sensi della delibera 347/2012/R/IDR;
- R_2 , pari a $\left[\sum_u \underline{tarif}_u^{2012} \cdot (\underline{vscal}_u^{2011})^T \right]_2$, è il totale dei ricavi tariffari stimati del complesso delle gestioni non ammesse all'aggiornamento tariffario, come comunicato all'Autorità ai sensi della deliberazione 347/2012/R/IDR.

Si precisa, inoltre, che l'esclusione dall'aggiornamento tariffario per mancata adozione della Carta dei servizi, di cui al comma 3.4 della deliberazione 585/2012/R/IDR, si riferisce ai soli soggetti che svolgono la fatturazione agli utenti finali.

6. Applicazione dell'art. 4 della deliberazione 88/2013/R/IDR con riferimento ai soggetti competenti all'invio del moltiplicatore tariffario predisposto

Con riferimento all'articolo in oggetto, si chiarisce che:

- gli Enti locali che gestiscono il servizio “in economia” si qualificano essi stessi come soggetti competenti a trasmettere la proposta tariffaria all'Autorità, entro il 31 marzo 2013, sulla base dei dati già forniti all'Autorità ai sensi della deliberazione 347/2012/R/IDR come modificata dalla deliberazione 108/2013/R/IDR;
- i gestori le cui tariffe, fino all'anno 2012, non erano approvate da alcun soggetto pubblico non si qualificano come soggetti competenti all'invio della proposta di moltiplicatore tariffario; per tali soggetti, pertanto, sarà l'Autorità ad effettuare il calcolo del moltiplicatore tariffario, sulla base dei dati già forniti ai sensi della deliberazione 347/2012/R/IDR come modificata dalla deliberazione 108/2013/R/IDR, eventualmente rettificati dal gestore medesimo attraverso il reinvio, entro il 31 marzo 2013, dei medesimi formulari di cui alla deliberazione 347/2012/R/IDR.

7. Applicazione del punto 3.4.2 dell'Allegato 3 “Istruzioni per la compilazione dei prospetti per la trasmissione dei dati” della determina 2/2012 TQI con riferimento ai Lavori conto terzi

Il punto in oggetto, a proposito della sezione “Ulteriori specificazioni dei ricavi” del ModCO, prevede che “[...] *nella voce “Lavori conto terzi” andranno riportati, nella colonna servizio idrico integrato, i ricavi generati dai lavori di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato su incarico di singoli soggetti e/o comuni, inclusa la realizzazione delle opere di urbanizzazione [...]*”.

A tale proposito si chiarisce che i ricavi generati da attività del servizio idrico integrato, eseguite per conto di altri gestori, quali la “fatturazione per conto” o la “conduzione di impianti” possono essere indicati alternativamente come:

- **Lavori conto terzi** del ModCO nella colonna servizio idrico integrato ove prevalga, da parte del dichiarante, una funzione di mera esecuzione di un ordine di acquisto da parte di un gestore del SII che, a sua volta, riporterà il relativo importo alla voce B7 dei costi della produzione;
- **ModScambiTariffe** del file Grossista, distintamente per ciascuna transazione svolta, ove prevalga, da parte del dichiarante, una funzione di fornitura sistematica del servizio oggetto di fatturazione.

Si ritiene che debba essere lasciata all'Ente d'Ambito o ai soggetti competenti alla trasmissione della proposta tariffaria, la scelta dell'opzione più adeguata alla realtà locale, tenendo presente che l'una opzione esclude l'altra, anche ai fini della compilazione del ModCO e del ModScambiTariffe. In mancanza di tali soggetti o in assenza di indicazioni da parte di questi ultimi, interverrà il potere sostitutivo dell'Autorità.

8. Come si deve interpretare l'asserzione che le tariffe approvate dall'Autorità sono da considerarsi tariffe massime? e quale grado di libertà è lasciato agli Enti d'Ambito o ai soggetti competenti per definire tariffe inferiori a quelle fissate dall'Autorità?

Si ritiene che in sede di proposta tariffaria gli Enti d'Ambito o i soggetti competenti debbano indicare quale è il moltiplicatore corrispondente all'applicazione integrale della metodologia tariffaria transitoria, secondo i criteri individuati dalle deliberazioni 585/2012/R/idr e 88/2013/R/idr (tale indicazione è funzionale all'approvazione della tariffa massima da parte dell'Autorità). Tali criteri includono anche quelli relativi all'entità della quota FNI_{FoNI} riconosciuta e alla destinazione della quota $\Delta CUIT_{FoNI}$. La definizione "*altre destinazioni d'uso della componente $\Delta CUIT_{FoNI}$* " (comma 42.3 dell'allegato A della deliberazione 585/2012/R/idr) va intesa in senso estensivo: la destinazione può essere anche la riduzione delle tariffe massime, fermo restando il principio di copertura integrale dei costi del gestore.

Successivamente, previo assenso formale del gestore, sarà possibile applicare un moltiplicatore tariffario inferiore, fermo restando che i meccanismi di garanzia dei ricavi, di cui al Titolo 11 dell'Allegato A alla deliberazione 585/2012/R/IDR, saranno valutati presupponendo un ricavo virtuale pari al ricavo che si sarebbe ottenuto applicando il moltiplicatore massimo determinato dall'Autorità ed operando il confronto con il massimo vincolo (*VRG*) ammesso ai ricavi del gestore, alla base del calcolo del medesimo moltiplicatore massimo.

Sarà possibile, anche, ipotizzare valori del moltiplicatore inferiori a quello massimo per singole categorie di utenze o servizi, purché:

- siano preventivamente comunicati all'Autorità;
- ciascun moltiplicatore risulti inferiore al valore approvato dall'Autorità;
- i moltiplicatori rimangano inalterati per l'intero anno di riferimento.